



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 363 del 22/12/2025

Treviso, 22/12/2025

Oggetto: DITTA DAL BO' METALLI SRL (P.IVA 02286680265) - SAN FIOR, VIA MARCO POLO, N. 14 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI E AUTODEMOLIZIONE - RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON MODIFICHE - DLGS N. 209/2003, DLGS N. 152/2006, PTA, LR N. 3/2000, LR N. 33/1985 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 401 del 13/12/2021, con cui la ditta Dal Bo' Metalli Srl (P.IVA 02286680265), con sede legale e operativa in comune di San Fior via Marco Polo n. 14, è stata autorizzata ai sensi del DLgs n. 209/2003 e dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti e autodemolizione catastalmente individuato al foglio n. 10, mappali nn. 1391 e 1751, fino al **21/08/2025**;

RICHIAMATO il DDP n. 153 del 29/04/2024, con il quale è stata approvata una nuova planimetria dell'impianto ed è stato modificato l'Allegato tecnico al DDP n. 401 del 03/12/2021;

VISTA la richiesta della Ditta pervenuta in data 21/02/2025, assunta al prot. n. 9691 del 24/02/2025, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, finalizzata al rinnovo delle autorizzazioni sopra richiamate;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 31/07/2025, assunta al prot. n. 42965 del 01/08/2025, in data 01/10/2025, assunta al prot. n. 54354, in data 22/10/2025, assunta al prot. n. 59557 e in data 17/12/2025, assunta al prot. n. 71510, con la quale la stessa richiede alcune modifiche alle autorizzazioni in essere inerenti alla gestione dei rifiuti e precisa lo stato di fatto delle reti afferenti agli impianti di depurazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006, la Ditta ha proseguito l'attività di gestione dell'impianto previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, ad oggi valide fino al **21/08/2030**, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo;





CONSIDERATO che le modifiche impiantistiche richieste dalla Ditta non rientrano nella casistica di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte II del DLgs n. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta con la documentazione pervenuta in data 31/07/2025, prot. n. 42965 del 01/08/2025, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

PRESO ATTO dalla suddetta documentazione che, relativamente agli scarichi idrici, non sono state apportate modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

CONSIDERATO che la gestione delle acque meteoriche continua ad essere conforme a quanto stabilito dall'art. 39, commi 1 e 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA;

CONSIDERATO, inoltre, che, dagli elaborati presentati, la ditta in parola intende mantenere il recapito delle acque meteoriche di prima pioggia trattate derivanti dal dilavamento dei due piazzali a circuito chiuso, mediante un bacino a tenuta di fito-evapo-traspirazione in calcestruzzo con vasca a tenuta finale;

DATO ATTO che l'eventuale attivazione dello scarico in uscita dalle linee di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione, da rilasciarsi su istanza della Ditta;

CONSIDERATO che per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, per le sostanze definite "Oli minerali e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri, considerati affini alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della Ditta, mediante le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015 e con le modalità indicate nel presente provvedimento;

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione al rinnovo dell'autorizzazione e alle contestuali modifiche richieste dalla Ditta:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 22739 del 08/09/2025, pervenuto in data 08/09/2025, assunto al prot. n. 49883;
- Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, prot. n. 173029 del 12/09/2025, pervenuto in data 12/09/2025, assunto al prot. n. 50818;

DATO ATTO che il Comune di San Fior non ha trasmesso parere entro i termini richiesti nella convocazione della conferenza dei servizi del 12/05/2025, prot. n. 26006, configurandosi così assenso senza condizioni (art. 14 bis, comma 3 della Legge n. 241/90);





VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 19/12/2025, dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA del 03/09/2025, dell'Ufficio Gestione delle Acque del 23/10/2025 e dell'Ufficio Valutazione d'Incidenza ambientale del 05/09/2025;

RITENUTO di rinnovare, con il presente provvedimento, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti e autodemolizione e di approvare contestualmente le modifiche richieste dalla Ditta, in conformità alla documentazione tecnica acquisita;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. 205771150 e successive appendici, rilasciata da Unipol Spa, con importo pari a Euro 71.900,00 (settantunmilanovecento/00) con data di scadenza il 21/08/2030 e termine per escutere il 21/08/2032;

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 82520087 emessa da Unipol, con un massimale assicurato di Euro 3.000.000,00/Euro, con opzione di tacito rinnovo;

RITENUTO di richiedere alla Ditta la trasmissione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero appendice di quella già vigente, per recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01240703101041 del 21/01/2025;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR n. 3/2000;

VISTI, per quanto attiene alla VInCA, la LR n. 12/2024, il RR attuativo n. 4/2025 e il DDR n. 15/2025;

VISTO il DLgs n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il DLgs n. 101/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTO il DLgs n. 81/2008;

VISTO il DLgs n. 203/2009;

VISTA la LR n. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA





ART. 1 - La ditta Dal Bò Metalli Srl (P.IVA 02286680265), con sede legale e operativa in via Marco Polo n. 14 in comune di San Fior, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e del DLgs n. 209/2003, alle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti e autodemolizione insistente su area catastalmente identificata al foglio n. 10, mappali nn. 1391 e 1751, secondo i documenti pervenuti in data 21/02/2025, assunti al prot. n. 9691 del 24/02/2025, integrati e modificati con i documenti pervenuti in data 31/07/2025, assunti al prot. n. 42965 del 01/08/2025, in data 01/10/2025, assunti al prot. n. 54354, in data 22/10/2025, assunti al prot. n. 59557 e in data 17/12/2025, assunti al prot. n. 71510 e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione, non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al **19/12/2035**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alle modifiche secondo quanto stabilito all'art. 1 e autorizzazione all'esercizio, secondo le prescrizioni del presente provvedimento, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 4 lettera b);
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di taglio metallo con fiamma ossiacetilenica effettuate in ambiente non confinato, ai sensi dell'Art. 269 del DLgs n. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento successive alla prima pioggia, provenienti dall'impianto di disoleazione a servizio dei piazzali adibiti alla gestione dei rifiuti e viabilità, con recapito sul suolo, tramite sub-irrigazione, alle condizioni riportate nell'Allegato tecnico al presente provvedimento.

ART. 3 - L'impianto, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui all'art. 4 lettera b), deve essere gestito nel rispetto della documentazione di cui all'art. 1 e del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Tecnico, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento.





ART. 4 - Per poter svolgere l'attività in conformità al presente provvedimento, la Ditta deve essere in possesso delle seguenti garanzie, valide ed efficaci, secondo i requisiti e lo schema previsti dall'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV n. 2721/2014:

a) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC;

b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 79.720,00 (settantanovemilasettecentoventi/00) o appendice della polizza vigente con recepimento del presente provvedimento, adeguamento dell'importo e aggiornamento delle scadenze.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 5 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprensive anche dell'impianto di depurazione e/o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ART. 6 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART. 7 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 8 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 9 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si





trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 10 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 11 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza dei limiti allo scarico mediante accertamento analitico per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, SEZIONE D, del presente decreto.

ART. 12 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 13 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 21/02/2025, assunti al prot. n. 9691 del 24/02/2025.

ART. 14 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV, all' ACI-PRA e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 15 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





Allegato Tecnico

Oggetto: DITTA DAL BO' METALLI SRL (P.IVA 02286680265) - SAN FIOR, VIA MARCO POLO, N. 14 - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI E AUTODEMOLIZIONE - RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO CON MODIFICHE - DLGS n. 209/2003, DLGS n. 152/2006, PTA, LR n. 3/2000, LR n. 33/1985.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

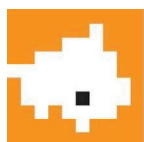
Ragione Sociale Ditta/Ente	Dal Bo Metalli Srl
Codice Fiscale e P.IVA	02286680265
n. REA	TV-203966
Sede Legale	San Fior via Marco Polo, n. 14
Sistema di controllo della qualità/Regolamenti:	Certificazione ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011

Ubicazione Impianto

Comune	San Fior
Indirizzo	Via Marco Polo, n. 14
Dati Catastali	Foglio 10 Mappali nn. 1391, 1751
Coordinate Geografiche	Google maps: 45.92700744321097, 12.37203250516648
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	ZTO Dc - produttiva confermata PI variante n. 28 adottato con DCC 60/2024 e approvato con DCC 4/2025
N.T.O.	Art. 23 NTO del PI
Variante Urbanistica	NO

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle *"Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del DLgs n. 152/2006"* di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).



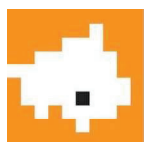
N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	SELEZIONE/RECUPERO METALLI	R4
				R13 funzionale
		RIDUZIONE VOLUMETRICA		R12
		SELEZIONE E CERNITA		R12
				R13 funzionale
		ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE		R12
				R13 funzionale
2	AUTODEMOLITORI DLgs n. 209/2003 - art. 231 DLgs 152/2006			
3	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva EER uguali da stesso produttore	R13
			Accorpamento EER uguali da produttori diversi	R13 funzionale
				R12
4	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Stoccaggio R13 dei rifiuti prodotti in impianto dalle operazioni di recupero autorizzate, destinabili a recupero presso altro impianto, qualora non già ricompresi in elenco e stoccaggio D15 dei rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero	R13 - D15

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

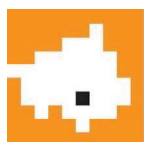
Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla tabella di seguito riportata; per ogni singolo EER sono indicate le eventuali relative limitazioni e le operazioni di recupero/smaltimento consentite.

		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero metalli	Accorpamento o EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13
02 01 10	Rifiuti	X	X	X	X	X	X



		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero metalli	Accorpament o EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13
	metallici						
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04					X	X
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze		X	X		X	X
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate		X	X		X	X
10 02 10	Scaglie da laminazione	X	X	X		X	X
11 05 01	Zinco solido	X	X	X		X	X
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 03	Limatura e trucioli di metalli non ferrosi	X	X	X		X	X
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici		X	X		X	X
12 01 13	Rifiuti di saldatura					X	X
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 Prescrizione indicata al punto 12		X	X		X	X
12 01 21	Corpi d'utensile e					X	X



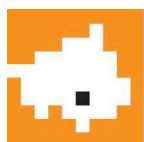
		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero metalli	Accorpamento o EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13
	materiali da rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20						
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti Prescrizione indicata al punto 13	X	X	X	X	X	X
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone		X	X		X	X
15 01 02	Imballaggi di plastica		X	X		X	X
15 01 03	Imballaggi in legno		X	X		X	X
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X	X	X	X	X
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi					X	X
15 01 06	Imballaggi in materiali misti Prescrizione indicata al punto 14	X	X	X	X	X	X
15 01 07	Imballaggi in vetro		X	X		X	X
15 01 09	Imballaggi in materiale tessile					X	X
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02		X	X		X	X



		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero metalli	Accorpamento o EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13
	02						
16 01 03	Pneumatici fuori uso		X	X		X	X
16 01 04*	Veicoli fuori uso	AUTODEMOLIZIONE AI SENSI DEL DLgs n. 209/2003 - art. 231 DLgs 152/2006					
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose <i>Prescrizione indicata al punto 15</i>	X	X	X		X	X
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11					X	X
16 01 16	Serbatoi per gas liquido <i>Prescrizione indicata al punto 16</i>					X	X
16 01 17	Metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
16 01 19	Plastica		X	X		X	X
16 01 20	Vetro		X	X		X	X
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	X	X	X		X	X
16 02 14	Apparecchiature e fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 <i>Prescrizione indicata al punto 17</i>	X	X	X	X	X	X
16 02 16	Componenti	X	X	X		X	X



		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13
	rimossi da apparecchiature e fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 Prescrizione indicata al punto 18						
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)					X	X
17 02 01	Legno					X	X
17 02 02	Vetro					X	X
17 02 03	Plastica					X	X
17 04 01	Rame, bronzo, ottone		X	X		X	X
17 04 02	Alluminio	X	X	X	X	X	X
17 04 03	Piombo	X	X	X		X	X
17 04 04	Zinco	X	X	X		X	X
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X
17 04 06	Stagno	X	X	X		X	X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X	X	X	X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	X		X	X
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 Prescrizione indicata al		X	X		X	X



		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero metalli	Accorpament o EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13
	punto 12						
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03					X	X
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
19 12 01	Carta e cartone					X	X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X	X	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X	X	X	X
19 12 04	Plastica e gomma		X	X		X	X
19 12 05	Vetro		X	X		X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06					X	X
19 12 08	Prodotti tessili		X	X		X	X
20 01 01	Carta e cartone		X	X		X	X
20 01 02	Vetro		X	X		X	X
20 01 10	Abbigliamento		X	X		X	X
20 01 11	Prodotti tessili		X	X		X	X
20 01 36	Apparecchiatur e elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	X		X	X



		Riduzione volumetrica	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Recupero metalli	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13
	Prescrizione indicata al punto 17						
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X	X		X	X
20 01 39	Plastica		X	X		X	X
20 01 40	Metallo	X	X	X	X	X	X
20 02 01	Rifiuti biodegradabili Prescrizione indicata al punto 19					X	X
20 03 07	Rifiuti ingombranti Prescrizione indicata al punto 20	X	X	X	X	X	X

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: **1.515,56 t** di cui:

a.1) **18,56 t** di rifiuti pericolosi, così suddivisi:

- **15,00 t** di rifiuti cod. EER 16 01 04*;
- **3,56 t** di rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione o derivanti occasionalmente da operazioni di eliminazioni di frazioni estranee;

a.2) **1.272,00 t** dei seguenti rifiuti metallici riconducibili ai codici EER previsti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 (rif. al punto 6.3 dell'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014):

10 02 10	11 05 01	12 01 01	12 01 03	12 01 99	15 01 04	16 01 17
17 04 01	17 04 02	17 04 03	17 04 04	17 04 05	17 04 06	17 04 07



19 10 02	19 12 02	19 12 03	20 01 40			
----------	----------	----------	----------	--	--	--

a.3) 225,00 t dei seguenti rifiuti non riconducibili ai codici EER previsti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/1998 (rif. al punto 6.3 dell'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014), compresi i rifiuti non pericolosi costituiti da impurezze/materiali estranei occasionalmente rinvenuti nei rifiuti in ingresso :

02 10 10	03 01 05	04 02 21	04 02 22	12 01 05	12 01 13	12 01 17
12 01 21	15 01 01	15 01 02	15 01 03	15 01 05	15 01 06	15 01 07
15 01 09	15 02 03	16 01 03	16 01 06 ¹	16 01 12	16 01 16	16 01 18
16 01 19	16 01 20	16 01 22	16 02 14	16 02 16	16 08 01	17 02 01
17 02 02	17 02 03	17 04 11	17 08 02	17 09 04	19 10 01	19 12 01
19 12 04	19 12 05	19 12 07	19 12 08	20 01 01	20 01 02	20 01 10
20 01 11	20 01 36	20 01 38	20 01 39	20 02 01	20 03 07	

¹ il codice 16 01 06 ricomprende le auto bonificate nell'attività di autodemolizione in sito e le auto ritirate già bonificate da terzi, che devono essere stoccate in condizioni di sicurezza negli spazi disponibili indicati in planimetria.

- b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili e trattabili (ad esclusione dei veicoli di cui al DLgs n. 209/2003): **11.000,00 t**;
- c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili per produzione materiale EoW, operazione R4 (ad esclusione dei veicoli di cui al DLgs n. 209/2003): **85,00 t**.

Operazioni di recupero/smaltimento e cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- b) stoccaggio R13 dei rifiuti prodotti in impianto nelle operazioni di recupero autorizzate e stoccaggio D15 dei rifiuti esitati che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero;



- c) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;
- d) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
- d.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - d.2) operazioni di eliminazione di frazioni estranee, effettuate manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - d.3) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, effettuate manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici, di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - d.4) operazioni di recupero di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) intese quali selezione, cernita e disassemblaggio finalizzate ad ottenere materiale omogeneo (metalli ferrosi e non ferrosi) da avviare a successivo recupero di metalli R4 in impianto o presso impianti terzi;
- e) operazioni di riduzione volumetrica R12 mediante cesoiatura e ossitaglio dei rifiuti derivanti dalle succitate operazioni, al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi;
- f) operazione di recupero dei metalli R4 costituita da fasi successive effettuate manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, di selezione e cernita, eventuale separazione delle frazioni indesiderate e riduzione volumetrica;
- g) operazioni di autodemolizione ai sensi dell'art. 231 del DLgs n. 152/2006 e del DLgs n. 209/2003.
4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE E DISPOSIZIONI IN MERITO AI VEICOLI FUORI USO

L'attività di autodemolizione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 231 del DLgs n. 152/2006 e dal DLgs n. 209/2003 che si intendono integralmente richiamati.

Si riportano di seguito i principali contenuti del DLgs n. 209/2003, avendo a riferimento le operazioni svolte



presso l'impianto della ditta Dal Bò Metalli Srl.

E' in ogni caso fatta salva la normativa vigente in materia di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonché di protezione del suolo e delle acque.

DEFINIZIONI

"Veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;

"Veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla definizione precedente a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;

"Detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a qualsiasi titolo;

"Produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore professionale del veicolo stesso;

"Trattamento", le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di tranciatura, di recupero, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto autorizzato di cui all'articolo 3, punto 1, lettera o) del DLgs n. 209/2003;

"Messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto 5 del DLgs n. 209/2003;

"Demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6 del DLgs n. 209/2003;

"Tranciatura", le operazioni di cesoiatura;

"Impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del DLgs n. 209/2003; l'impianto della ditta Dal Bò Metalli Srl è autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del sopracitato art. 208 del DLgs 152/2006;

"Sostanza pericolosa": le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele:

1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8



effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1;

"Informazioni per la demolizione", tutte le informazioni necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEL VEICOLO FUORI USO

Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del DLgs n. 209/2003 sono svolte in conformità ai principi generali previsti dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I al DLgs n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

- effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del DLgs n. 209/2003, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
- effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5 del DLgs n. 209/2003, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II al DLgs n. 209/2003 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

6. REQUISITI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO (ALLEGATO I AL DLGS n. 209/2003)

Si riportano di seguito i principali contenuti a cui si deve attenere Dal Bò Metalli Srl nell'esercizio dell'attività di autodemolizione.

Requisiti dell'impianto di trattamento

Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:

- area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di



- raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
- adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
- adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta.

Il centro di raccolta è strutturato in modo da garantire:

- l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
- lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
- lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.

Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno, il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili e inoltre l'attività di autodemolizione è interamente svolta all'interno di apposito capannone.

Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.

Organizzazione del centro di raccolta

Il centro di raccolta è organizzato, in relazione alle attività di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:

- settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
- settore di trattamento del veicolo fuori uso;
- settore di deposito delle parti di ricambio;
- settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;



- settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
- settore di deposito dei veicoli trattati.

I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.

I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.

Criteri per lo stoccaggio.

- I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
- I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
- Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
- Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi è effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
- La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n.



231.

- Per i rifiuti pericolosi sono, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
- I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso

Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
- prelievo del carburante e avvio a riuso;
- rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni di legge fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;



- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

Attività di demolizione

L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:

- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

Criteri di gestione

- Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli.
- Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
- L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
- Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
- I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.

7. REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE (ALLEGATO IV AL DLGS n. 209/2003)

Il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7 del DLgs n. 209/2003, deve indicare e includere:

- il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;
- il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
- il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;



- la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
- l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;
- la classe, la marca ed il modello del veicolo;
- il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
- il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.

8. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del DLgs n. 152/2006.

Il recupero R4 dei rifiuti metallici di ferro, acciaio e alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati.

Per immediata lettura si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti nel succitato Regolamento UE n. 333/2011 a cui la Ditta si deve attenere.

Definizioni

«**rottami di ferro e acciaio**», i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;

«**rottami di alluminio**», i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;

«**detentore**», la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;

«**produttore**», il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**personale qualificato**», personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;

«**controllo visivo**», il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

«**partita**», un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore



e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 333/2011.

Criteri per i rottami di alluminio

I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011 ;
- i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 333/2011.

Dichiarazione di conformità

Il produttore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III del Regolamento UE 333/2011.

Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.



La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Gestione della qualità

Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 (Criteri per i rottami di ferro a acciaio) e 4 (Criteri per i rottami di alluminio) del Regolamento UE 333/2011, rispettivamente.

Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011;
- monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011 (che comprenda anche campionamento e analisi);
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011, rispettivamente;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma dei precedenti quattro punti;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- formazione del personale.

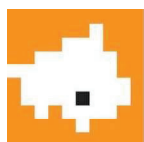
Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011.

L'accertamento del sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento UE 333/2011 è effettuato ogni tre anni.

ALLEGATO I al Regolamento UE 333/2011

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle	Personale qualificato classifica ogni partita.



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.	
1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei: 1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; 4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori: 1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; 3) la precisione del metodo di monitoraggio; e 4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit.
1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.	Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.
1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.
1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio.	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.
1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile.	I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.	
2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.	
3. Processi e tecniche di trattamento	
3.1. I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.	
3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, selezione, separazione, pulizia) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.	



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche: a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; c) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.	

ALLEGATO II al Regolamento UE 333/2011**Criteri per i rottami di alluminio**

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei è $\leq 5\%$ in peso oppure la resa del metallo è $\geq 90\%$; Sono considerati materiali estranei: 1) metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio; 2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure 5) residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura,	Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo. Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma EN 13920. La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei. La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito: 1) determinazione della massa (m 1) dopo eliminazione e determinazione dell'umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920-1:2002); 2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920-1:2002); 3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (m 2) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002; 4) calcolo della resa del metallo $m [\%] = (m\ 2 / m\ 1) \times 100$. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori: 1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento successivo; 3) la precisione del metodo di monitoraggio; e 4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.
1.3. I rottami non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.
1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (2).	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (3) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (4). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.
1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.	I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.	
2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.	
3. Processi e tecniche di trattamento	
3.1. I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.	
3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, selezione, separazione, pulizia) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.	
3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:	



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente.	

9. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

10. I materiali ottenuti dalla lavorazione presso l'impianto che non rispettino i requisiti di cui al precedente punto 8 devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Altre Prescrizioni

11. L'attività di recupero dei rifiuti presso l'impianto deve essere svolta in conformità alla planimetria "Layout Impianto recupero rifiuti rev. 03 del 23/07/2025" e secondo le procedure definite nel Piano di Gestione Operativa, pervenuti dalla Ditta in data 31/07/2025, assunti al prot. n. 42965 del 01/08/2025.

12. Per i rifiuti identificati con i codici 12 01 17 "Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16", 17 08 02 "Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01" è consentito lo stoccaggio esclusivamente in cassone coperto.



13. Per i rifiuti identificati con il codice 12 01 99 “Rifiuti non specificati altrimenti” è consentito il conferimento limitatamente ai rottami metallici e affini.
14. Per i rifiuti identificati con il codice 15 01 06 “Imballaggi in materiali misti” è consentita l’attività R4 limitatamente ai rottami metallici e affini.
15. I rifiuti identificati dal codice 16 01 06 “veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose” corrispondono a veicoli ritirati già bonificati oppure a veicoli che vengono bonificati nell’esercizio di attività di autodemolizione, che devono essere tracciabili dal punto di vista amministrativo.
16. Per i rifiuti identificati dal codice 16 01 16 “Serbatoi per gas liquido” è consentito il conferimento limitatamente a serbatoi privi di materiale combustibile.
17. Per i rifiuti identificati dai codici 16 02 14 “Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13” e 20 01 36 “Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35” è consentito il conferimento limitatamente alle apparecchiature costituite da parti metalliche con esclusione di quelle contenenti mercurio e/o pannelli espansi con CFC e/o cinescopi o tubi catodici.
18. Per i rifiuti identificati dal codice 16 02 16 “Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15” è consentito il conferimento limitatamente ai rifiuti costituiti da rottami metallici.
19. Per i rifiuti identificati dal codice 20 02 01 “Rifiuti biodegradabili” è consentito il conferimento limitatamente alle sole ramaglie e obbligo di derattizzazione.
20. Per i rifiuti identificati dal codice 20 03 07 “Rifiuti ingombranti” è consentito il conferimento limitatamente alle frazioni di rifiuti costituiti prevalentemente da parti metalliche (es. scaffalature metalliche, reti da letto ecc., in ogni caso non contenenti mercurio e/o pannelli espansi con CFC e/o cinescopi o tubi catodici).
21. La Ditta deve gestire l’impianto secondo le modalità operative dettate dall’Allegato II al DLgs 188/2008, relativamente alle operazioni di stoccaggio e movimentazione delle batterie e degli accumulatori.
22. Il ritiro di veicoli alimentati a gas può avvenire subordinatamente all’acquisizione di idonea apparecchiatura per la bonifica dei serbatoi mediante spiazzamento positivo del gas con comunicazione preventiva a questa Amministrazione.



23. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

Ai medesimi criteri sopra elencati deve attenersi la Ditta per la caratterizzazione di tutti i rifiuti in uscita.

24. i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione devono inoltre presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012.

25. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.

26. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.



27. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;

b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniquale volta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

d) per i codici appartenenti al capitolo 19 12 XX e XX XX 99 in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore (EER 19 12 XX) e il ciclo di produzione (EER XX XX 99);

- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto.

28. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in



particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

29. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 e all'art. 178 del DLgs n. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;
- b) deve essere garantita la pulizia, la manutenzione e la funzionalità delle varie sezioni impiantistiche ed eseguita quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate di deposito, lavorazione dei rifiuti e viabilità;
- c) tutti i macchinari e le attrezzature presenti presso l'impianto devono essere dotati di marcatura CE; l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature, nonché la loro manutenzione, deve avvenire in conformità ai contenuti dei rispettivi libretti di utilizzo e manutenzione forniti dal produttore, che devono essere sempre mantenuti disponibili presso l'impianto, conservati in una sezione dedicata sempre accessibile per la consultazione;
- d) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- e) il quantitativo stoccato dei rifiuti non deve eccedere, in relazione alla specifica tipologia di deposito, le soglie di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 recante l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;



- f) la Ditta deve garantire il rispetto del quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili attraverso le modalità e la documentazione gestionale e amministrativa previste nella Relazione tecnica e nel Piano di Gestione operativa pervenuti in data 31/07/2025, assunti al prot. n. 42965 del 01/08/2025;
 - g) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica del comune sede d'impianto;
 - h) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al DLgs n. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi;
 - i) la Ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dall'art. 72 del DLgs n. 101/2020 e dall'Allegato XIX al medesimo decreto;
 - j) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, uffici, pulizia dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del DLgs n. 152/2006.
30. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del DLgs n. 152/2006.
31. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

Chiusura e dismissione dell'impianto

32. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste dal Piano di Ripristino Ambientale trasmesso in data 31/07/2025 e assunto al protocollo n. 42965 del 01/08/2025.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

33. Le emissioni generate dalle operazioni di riduzione volumetrica con ossitaglio sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura di cui al punto *hh*) della Parte II dell'All. IV alla Parte V del D Lgs n. 152/2006.

Per tali emissioni si prescrive l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivo mobile dotato di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente, come rappresentato nella scheda



tecnica allegata al prot. n. 42965 del 01/08/2025. Devono essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica di tale aspiratore mobile, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore.

Il gestore è tenuto a limitare il più possibile le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti, osservando le seguenti prescrizioni:

- i rifiuti solidi polverulenti devono essere ricevuti, movimentati e stoccati in contenitori chiusi;
- l'eventuale operazione R12 di accorpamento di partite eterogenee a cui sono sottoposti tali rifiuti deve essere realizzata minimizzando il più possibile la dispersione di polveri; l'area dedicata a tale operazione dev'essere mantenuta in buono stato di pulizia mediante motoscopa o analoga attrezzatura;
- la barriera arborea arbustiva presente all'esterno dello stabilimento deve essere mantenuta.

SEZIONE D. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

34. Per l'individuazione del punto di scarico si fa riferimento alla Tav Unica "Schemi di trattamento acque meteoriche, acque nere e pendenze", scala 1:200, allegata alla nota trasmessa il 22/10/2025, assunta al prot. n. 59557.

35. Lo scarico delle acque meteoriche dilavamento successive alla prima pioggia, provenienti dall'impianto di disoleazione a servizio dei piazzali adibiti alla gestione dei rifiuti e viabilità, con recapito sul suolo, tramite sub-irrigazione, deve essere gestito alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; in particolare gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere assenti, cioè in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche sotto riportate;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del DLgs n. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione per il trattamento delle acque meteoriche successive alla prima pioggia devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco, tensioattivi totali, "idrocarburi totali" e "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti". Deve, inoltre, essere valutato con cadenza annuale il Saggio di tossicità acuta.



Gli “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere intesi come l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono essere rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C20) e il ntetracontano (C40).

Per la determinazione dei parametri “idrocarburi totali” e “oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti” devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

36. Lo scarico deve essere accessibile all'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e, comunque, idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore. Deve essere presente una segnaletica indicante i pozzetti destinati al controllo ufficiale.

37. Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei tre impianti di depurazione a servizio dell'area scoperta adibita alla gestione dei rifiuti e a viabilità, vanno effettuate regolarmente e a scarichi inattivi. In particolare le vasche di accumulo, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a impedire spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

38. È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dell'area scoperta adibita alla gestione dei rifiuti e a viabilità, nonché negli impianti di depurazione a servizio della stessa, nel bacino di fito-evapo-traspirazione e nella rete di sub-irrigazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

39. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento degli impianti di depurazione e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento o dello scarico di quelle successive alla prima pioggia, deve essere comunicata a questa Amministrazione.

40. L'attivazione dello scarico in uscita dalle linee di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei due piazzali potrà avvenire solamente a seguito di una specifica autorizzazione di questa Amministrazione, da rilasciarsi su istanza della ditta;



41. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

42. La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli sullo stato di conservazione della superficie pavimentata, delle strutture di contenimento e conferimento dei rifiuti, delle vasche, delle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

43. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dagli impianti di depurazione a servizio dell'area dedicata alla gestione dei rifiuti e a viabilità, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della LR n. 3/2000.

Per i rifiuti urbani, secondo la definizione dell'art. 183 lettera b-ter) DLgs n. 152/06, riportati nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques, la Ditta deve rilasciare attestato dell'avvenuta attività di recupero, secondo quanto disposto dall'art. 198 comma 2-bis del DLgs n. 152/06.

La Ditta ha l'obbligo di valutazione di tutti i rischi relativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti/tutti gli aspetti oggetto di modifica e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione presso l'impianto secondo quanto stabilito dal DLgs n. 81/2008.

Al fine di evitare la proliferazione di insetti/altri animali, potenziali vettori di patogeni si raccomanda di garantire la pulizia di tutte le sezioni impiantistiche ed evitare ristagni d'acqua, anche minimi, sia all'interno dei fabbricati che nelle aree esterne.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs n. 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi



previsti dall'art. 35 della LR n. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della LR n. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola layout impianto - rev. 03	23/07/2025	42965/2025
2	Planimetria acque	2025	59557/2025

VARIAZIONE

1 004 00001 00177351753

ATTO DI VARIAZIONE

N.Polizza 1/34296/96/205771150

Agenzia ORSAGO

Cod. Sub. 100

N.Appendice 1

Pag. 1 di 1

Contraente

DAL BO' METALLI S.R.L.

Codice Fiscale

02286680265

effetto variazione 16.01.2026
-----Prodotto 6097 Prov. Rischio TV Cod.Rischio 13206
-----LE PARTI PRENDONO ATTO DELLE SEGUENTI VARIAZIONI APPORTATE ALLA POLIZZA

Variazione dati amministrativi-general

1. La scadenza della polizza e' cosi' modificata: 19.12.2037.

PREMIO

Prima Rata

dal 16.01.2026

al 19.12.2037

Premio Tassabile

3.387,56

Tasse

423,44

Totale premio

3.811,00

FERMO IL RESTO

Il Contraente

Il Beneficiario

Unipol Assicurazioni

Firmato digitalmente da:

SIMONE
BUSONI
28.01.2026
15:37:06
GMT+02:00

Cava Sandro

Firmato il 20/01/2026 08:50

Seriale Certificato: 3193509

Valido dal 16/01/2024 al 16/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il premio della rata alla firma e' stato pagato il _____

L'Agente o l'Incaricato _____

6097

Allegato testo aggiuntivoNUMERO POLIZZA
AGENZIA1/34296/96/205771150/1
ORSAGO

CODICE SUBAGENZIA 100

Contraente/Assicurato DAL BO' METALLI S.R.L.
Domicilio VIA MARCO POLO, 14 - 31020 SAN FIOR - TV
Partita IVA 02286680265

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce:

- si prende atto di quanto disposto nel Reg. N. 363 del 22/12/2025 emesso dalla Provincia di Treviso;
- si aumenta il massimale da € 71.900,00.= ad euro 79.720,00.= (euro settantanovemilasettecentoventi/00.=);
- si proroga la garanzia al 19/12/2035, pertanto il termine ultimo per l'escussione sarà il 19/12/2037.

FERMO ED INVARIATO IL RESTO

(rif.int.ahd CS4710184)

Firmato digitalmente da:

Gava Sandro

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Firmato il 20/01/2026 08:50

Seriale Certificato: 3193509

Valido dal 16/01/2024 al 16/01/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Contraente

